



**COMUNE DI CARPEGNA**  
**PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

**ORDINANZA DEL DIRETTORE**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

**ORDINANZA N. 8**  
**Del 25/03/2024**

OGGETTO:

**REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI CARPEGNA – PIAZZA CONTI NEL TRATTO COMPRESO TRA LE INTERSEZIONI CON LE VIE C. A. GUERRIERI E VIA ROMA (ALTEZZA FONTANA DEL PALAZZO DEI PRINCIPI DI CARPEGNA). ISTITUZIONE DEL "DIVIETO DI FERMATA" LUNGO IL PERIMETRO DI FRONTE AL PALAZZO DEI PRINCIPI DI CARPEGNA; ISTITUZIONE DEL "DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 24.00" NEL TRATTO DI FRONTE ALLA FONTANA; ISTITUZIONE DEL " DIVIETO DI SOSTA"**

IL RESPONSABILE DI AREA

CORBELLOTTI SARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



# COMUNE DI CARPEGNA

Montefeltro  
Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Conti, 1  
61021 Carpegna

☎ 0722 727065  
📠 0722 727007  
[www.carpegna.it](http://www.carpegna.it)

POLIZIA LOCALE  
Tel. 0722727065

[poliziamunicipale@comune.carpegna.pu.it](mailto:poliziamunicipale@comune.carpegna.pu.it)

[comune.carpegna@emarche.it](mailto:comune.carpegna@emarche.it)

Oggetto: **Regolamentazione della circolazione stradale nel centro storico del Comune di Carpegna – Piazza Conti nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie C. A. Guerrieri e Via Roma (altezza fontana del Palazzo dei Principi di Carpegna). Istituzione del “Divieto di Fermata” lungo il perimetro di fronte al Palazzo dei Principi di Carpegna; Istituzione del “Divieto di Sosta con rimozione forzata dalle ore 00.00 alle ore 24.00” nel tratto di fronte alla fontana; Istituzione del “ Divieto di Sosta” nel tratto di fronte alla piazza lato monte. -**

## IL RESPONSABILE

**Ravvisata** ai fini della sicurezza pubblica e della corretta mobilità stradale, la necessità di precludere l'irregolare sosta veicolare accertata in Piazza Conti nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie C. A. Guerrieri e Via Roma (altezza fontana del Palazzo dei Principi di Carpegna);

**Preso atto** della volontà dell'Amministrazione Comunale di istituire un divieto di fermata e di sosta nel tratto di fronte il Palazzo dei Principi di Carpegna e la piazza del paese, tratto di strada in cui in alcuni orari, la sosta irregolare dei veicoli deturpa l'estetica del monumento più importante del paese e rende difficoltosa la circolazione stradale soprattutto quando sono presenti gli autobus che hanno il capolinea sulla parte lato monte della piazza;

**Sentito** al riguardo i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e del servizio di Polizia Locale;

**Visti** gli artt. 5, 7, 157, 158, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada;

**Visto** l'art. 115 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada;

**Visto** l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, pertanto ritenuta la propria competenza;

**Visto** il Decreto 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che riporta il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

**Visto** il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile Area Amministrativa di Carpegna n. 07 del 29.12.2022;

**Con** i poteri conferitigli dagli Artt. 5, 6 e 7 del D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285, recante il testo del “Nuovo Codice della Strada”, e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Tutto** quanto sopra visto e considerato:

## ORDINA

l'immediata adozione delle seguenti modifiche alla viabilità ordinaria nel centro storico del Comune di Carpegna – Piazza Conti nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie C. A. Guerrieri e Via Roma (altezza fontana del Palazzo dei Principi di Carpegna):

- L' ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI FERMATA PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI** (Segnali di Divieto: “Divieto di Fermata Fig. Il 75 art. 120 DPR n. 495/92) **lungo il perimetro di fronte al Palazzo dei Principi di Carpegna;**
- L' ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata dalle ore 00.00 alle ore 24.00** (Segnali di Divieto: “Divieto di Sosta Fig. Il 74 art. 120 DPR n. 495/92 con pannelli integrativi “zona rimozione coatta” modello Il 6/m art. 83 DPR n. 495/92 e “0-24” modello Il 3/a art. 83 DPR n. 495/92) **nel breve tratto di fronte alla fontana;**
- L' ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA** (Segnali di Divieto: “Divieto di Sosta Fig. Il 74 art. 120 DPR n. 495/92) **nel tratto di fronte alla piazza lato monte, adiacente lo spazio riservato allo stazionamento e alla fermata degli autobus;**

da rendersi noto attraverso opportuna segnaletica stradale;

## DISPONE

Che il presente atto non si applica a tutti i veicoli adibiti a servizi di Polizia o Soccorso e di manutenzione comunale;

Che la presente ordinanza entrerà in vigore al momento dell'installazione della relativa segnaletica stradale.

**Le presenti disposizioni diventano efficaci dal momento dell'installazione della relativa segnaletica stradale verticale e orizzontale**, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada - ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada;

La **revoca** di qualsiasi disposizione precedente emanata con altra ordinanza e tuttora vigente in contrasto con il presente provvedimento, a far data dall'entrata in vigore dello stesso;

L'Ufficio Tecnico LLPP del Comune di Carpegna è incaricato della realizzazione, collocazione e manutenzione della segnaletica stradale necessaria. I segnali dovranno essere regolamentati e posizionati in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 -Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, secondo le forme e le modalità previste dallo stesso;

Il personale preposto al servizio di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, è incaricato di far rispettare gli obblighi derivanti dal presente provvedimento;

Il presente provvedimento verrà inoltre reso noto al pubblico mediante i prescritti segnali stradali e gli altri accorgimenti previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento, nonché mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;

#### **INFORMA**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune di Carpegna, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;
- altrimenti
- ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni da detta affissione;
- ovvero, in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di affissione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Carpegna.

Carpegna lì, 25.03.2024

**Il Responsabile Area Amministrativa**  
**Sara CORBELLOTTI**

*(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).*

